



**Legge 30 dicembre 2025, n. 199,
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026
e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”
(Legge di bilancio 2026)**

Nella colonna di destra è evidenziato il grado di rilevanza delle norme per il territorio provinciale, secondo i seguenti indicatori:

A	Alto (<i>norme direttamente applicabili o che sono da recepirsi nell'ordinamento provinciale</i>)
B	Basso (<i>norme che si ritengono di limitato interesse per l'Amministrazione provinciale</i>)
N	Nulla
V	In corso di valutazione

Art. 1, commi	Rubrica	Analisi del contenuto	
3-4	<i>Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</i>	Dal 1° gennaio 2026 l'IRPEF si articola su tre scaglioni: 23 per cento fino a 28.000 euro di reddito complessivo, 33 per cento per la parte eccedente 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 43 per cento oltre 50.000 euro. Si sostituisce il precedente sistema a quattro aliquote (23 per cento, 25 per cento, 33 per cento, 43 per cento) e si tende a ridurre il cuneo fiscale per i redditi medio-bassi.	A
5-6	<i>Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità</i>	Si prevede il rifinanziamento del Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.	A
7-12	<i>Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato</i>	Si assoggettano a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5 per cento, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.	A
8-12	<i>Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa nonché su alcune maggiorazioni e indennità</i>	Riduzione all'1 per cento dell'imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali comunali e regionali sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti a fronte dei premi di risultato per il 2026 e 2027. Per quanto riguarda il plafond oggetto dell'agevolazione, si passa dall'attuale importo massimo di 3.000 euro annui lordi a 5.000 euro.	A
13	<i>Norma temporanea di riduzione dell'IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti</i>	Si estende all'anno 2026 la norma con cui si prevede, per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50 per cento.	A
14	<i>Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica</i>	Si incrementa da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.	A
15	<i>Misure in favore delle imprese del settore agricolo</i>	Si estende anche all'anno 2026 il regime di agevolazione IRPEF 2025 dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.	A
16	<i>Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI)</i>	La disposizione mira a semplificare la gestione e il monitoraggio degli impianti elettrici, favorendo trasparenza e digitalizzazione nel settore energetico.	A
17	<i>Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi</i>	Si limita, a decorrere dall'anno 2026, l'applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve esclusivamente a due immobili (anziché ai quattro previsti dalla normativa vigente) disponendo pertanto che dal terzo immobile (anziché dal quinto), l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.	A

18-21	<i>Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere</i>	Per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026 si riconosce, in favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale un trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno.	A
22	<i>Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici</i>	Il bonus ristrutturazioni è mantenuto al 50 per cento per il 2026 per le prime case e al 36 per cento per le seconde case. Si applica fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare e si applica anche agli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali. Le stesse aliquote valgono anche per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. L'ecobonus nel 2026 è fissato al 50 per cento per le abitazioni principali e al 36 per cento per le seconde case. Il bonus mobili resta in vigore anche nel 2026. L'aliquota è al 50 per cento e si calcola su una spesa massima di 5 mila euro.	A
23	<i>Interventi di rigenerazione urbana</i>	Si ammettono interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana non solo per gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria ma anche per quelli per i quali il titolo in sanatoria sia stato "conseguito", vale a dire sia stato ottenuto o si formi secondo meccanismi procedurali che conducono al conseguimento dell'effetto abilitativo senza un rilascio espresso.	A
24	<i>Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille</i>	Si incrementa la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a decorrere dal 2026.	A
25-26	<i>Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia</i>	Si eleva da 200.000 a 300.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.	A
27	<i>Condizioni di accesso al regime forfetario</i>	Si estende all'anno 2026 la disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30 mila euro a 35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario	A
29-31	<i>Disposizioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie</i>	Si prevede un aumento dell'aliquota della cosiddetta Tobin Tax sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2 allo 0,4 per cento) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02 allo 0,04 per cento).	A
32-34	<i>Disposizioni sul computo del patrimonio mobiliare ai fini dell'ISEE</i>	Ai fini della determinazione dell'ISEE vengono espressamente incluse anche le giacenze detenute all'estero in valuta, le criptovalute e le somme trasferite all'estero sotto forma di rimesse di denaro	A
35-41	<i>Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali</i>	Le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026 versano in due rate un'imposta sostitutiva pari all'8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.	A
42-43	<i>Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali</i>	È ridefinita la regola di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.	A
44-45	<i>Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta</i>	Si mantiene anche per il 2026 la disciplina che consente di liberare le riserve dalla sospensione d'imposta mediante il versamento di un'imposta sostitutiva prefissata.	A
46-50	<i>Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso</i>	A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-UE o SEE (con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni) percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono a formare la base imponibile IRAP nella misura del 95 per cento del loro ammontare.	A
51-55	<i>Modifica alla disciplina dei dividendi</i>	È modificato il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti, per cui viene limitato l'accesso al rispettivo "regime di esenzione", previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione alle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.	A

56-58	<i>Regime della deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese</i>	Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi tre, con riferimento agli intermediari finanziari si stabilisce che per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti siano deducibili in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico.	A
59-64	<i>Imposta sui premi assicurativi</i>	Si prevede un sostanzioso rincaro sulle polizze auto relative alla copertura "infortunio del conducente", che vede l'aliquota passare dal 2,5 per cento al 12,5 per cento, con retroattività decennale.	A
65-67	<i>Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali</i>	Negli esercizi 2025 e 2026 è accordata ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione in bilancio anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole	A
68-73	<i>Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva</i>	Si modifica la disciplina dell'imposta straordinaria sui margini di interesse delle banche operanti nel territorio dello Stato, istituita con il decreto legge n. 104/2023	A
74-75	<i>Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione</i>	Sono incrementate di due punti percentuali, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote Irap per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione.	A
76-81	<i>Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA</i>	Viene disposto, nella determinazione delle basi imponibili di IRES e IRAP per gli intermediari finanziari, il differimento parziale della quota di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al successivo.	A
82-101	<i>Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione</i>	Viene prevista una definizione agevolata per i debiti affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione oppure derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.	A
111-115	<i>Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto</i>	In caso di omessa dichiarazione IVA, l'Agenzia delle entrate può procedere alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.	A
116	<i>Misure di contrasto alle indebite compensazioni</i>	Viene ridotto, da 100 mila a 50 mila euro l'importo delle somme iscritte a ruolo sopra il quale non è possibile compensare imposte di natura diversa (cosiddetta compensazione orizzontale o esterna).	A
117-118	<i>Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione</i>	In attuazione della "Riforma dell'amministrazione fiscale" del PNRR, sono messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate-Riscossione i dati relativi dei corrispettivi risultanti dal sistema della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture e dei relativi dati, emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo.	A
119-124	<i>Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo</i>	Si prevede un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell'importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato.	A
125	<i>Differimento dell'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax</i>	Viene posticipata al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax (imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate).	A
126-128	<i>Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni</i>	Viene istituito un contributo di 2 euro per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-Ue di modico valore (ossia non superiore a 150 euro), riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle suddette merci.	A
129	<i>Allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante</i>	Vengono parificate le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per mille litri. Sono esclusi dall'aumento dell'accisa i carburanti utilizzati a scopi agricoli, per i macchinari o i motori fissi usati in stabilimenti industriali o per le macchine per la movimentazione delle merci nei porti. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento previsto da questa disposizione, al netto degli effetti finanziari delle agevolazioni fiscali sulle accise, sono destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.	A

130	<i>Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie</i>	Sono modificati i limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari per i soggetti IRES.	A
131-132	<i>Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa</i>	Vengono definiti per il 2026 in attesa dell'attuazione della legge di delega fiscale n. 111/2023, un regime fiscale della rivendita delle azioni proprie, la deducibilità di oneri connessi a piani di stock option e specifiche regole di deducibilità del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita.	A
133-136	<i>Limiti alla deducibilità degli interessi passivi</i>	È limitata, temporaneamente, la deduzione degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, con ripresa della deduzione integrale a partire dal periodo d'imposta 2030.	A
137	<i>Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario</i>	È stabilita la non applicazione dell'aliquota d'imposta dell'addizionale del 10 per cento dovuta sugli emolumenti variabili che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario (ad esempio, bonus e stock option) condizione che il soggetto che eroga tali emolumenti eroghi, a favore di enti del Terzo Settore che non controllano il soggetto erogatore, né sono controllati da esso o da uno stesso soggetto che controlli entrambi, una somma almeno doppia rispetto all'addizionale dovuta.	A
138-139	<i>Modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento</i>	Sono modificati i criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, prevedendo che il valore di tali cessioni o prestazioni sia costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione.	A
140-142	<i>Estensione dell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale</i>	Vengono inclusi nell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari alcuni soggetti in precedenza esentati come ad esempio le agenzie di viaggio e turismo.	A
144	<i>Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni</i>	Viene aumentata l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo di acquisto (costo fiscale) delle partecipazioni negoziate e non negoziate dal 18 al 21 per cento.	A
145-146	<i>Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito</i>	È introdotta un'esenzione dall'imposta di bollo su particolari categorie di contratti di credito stipulati a partire dal 20 novembre 2026.	A
147-150	<i>Disposizioni in materia di giustizia tributaria</i>	Si interviene sulla disciplina del nuovo ordinamento della giustizia tributaria.	A
151	<i>Gioco numerico a totalizzatore Win for Italia Team</i>	Si introduce un nuovo gioco a totalizzatore, denominato Win for Italia Team . La quota di prelievo erariale, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo per il finanziamento del CONI, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.	A
153-155	<i>Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2026</i>	Si prevede il riconoscimento di un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con riferimento ad assunzioni nell'anno 2026.	A
156	<i>Lavoro occasionale in agricoltura</i>	Si pone a regime dal 2026 la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, attualmente prevista sino al 2025.	A
157	<i>Contratti di rete in agricoltura</i>	Si apporta una modifica normativa alla disciplina vigente in materia di contratti di rete in agricoltura prevedendo che i contraenti possono cedere la propria quota alle altre parti del contratto.	A
158-161	<i>Modifiche alla disciplina sull'assegno di inclusione</i>	I percettori dell'Assegno di inclusione (ADI) che, al termine dei primi 18 mesi, presentano domanda di rinnovo continuano a ricevere la prestazione senza interruzioni, ma la prima mensilità del nuovo periodo viene riconosciuta al 50 per cento.	A
162-163	<i>Ape sociale</i>	L'Ape (anticipo pensionistico) sociale è riconosciuta sino al 31 dicembre 2026.	A
164-174	<i>Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione</i>	Si prorogano alcune misure di sostegno al reddito, come ad es. l'indennità per i lavoratori della pesca e dei call-center, l'integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva.	A
176	<i>Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpl</i>	Si modificano le modalità di erogazione della liquidazione anticipata dell'indennità mensile di disoccupazione (NASpl).	A

179	<i>Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio</i>	Si prevede l'incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio.	A
185-193-197-198	<i>Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e sui termini di liquidazione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici</i>	Si interviene in materia di incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento ai fini dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, stabilito ogni due anni, prevedendo un progressivo incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata.	A
194	<i>Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato</i>	Si prevede un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati con un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni (Quota 103) o con un'anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica. Il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del dipendente.	A
195	<i>Prestazioni della previdenza complementare al fine del pensionamento anticipato</i>	Si prevede la possibilità, da parte dell'assicurato, di chiedere che venga computato anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di previdenza complementare ai fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata.	A
196	<i>Omesso versamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti</i>	Si demanda ad apposito decreto ministeriale l'aggiornamento delle tabelle contenenti le tariffe che il datore di lavoro o il lavoratore devono versare all'INPS al fine di costituire una rendita vitalizia in caso di contributi pensionistici non versati dal datore di lavoro (o dal committente) e prescritti.	A
199-200	<i>Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari</i>	Si prevede la possibilità per i fondi pensione di investire, anche in via indiretta, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari ecc..	A
201-202	<i>Disposizioni in materia di previdenza complementare</i>	Si eleva, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, da 5.164,57 a 5.300 euro, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare.	A
203-205	<i>Disposizioni sugli accantonamenti inerenti ai trattamenti di fine rapporto e sul relativo Fondo INPS nonché sulle adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato</i>	Si modifica il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti a un Fondo dell'INPS.	A
206-207	<i>Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli</i>	Viene posticipata dal 2026 al 2027 l'attuazione dell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli.	A
208-209	<i>Modifiche del calcolo dell'ISEE relative alla casa di abitazione e alla scala di equivalenza e valide con riferimento all'applicazione di alcuni istituti e Norme in materia di DSU precompilata</i>	Viene introdotta una significativa modifica nel calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alla prima casa di proprietà. La principale innovazione riguarda l'innalzamento della soglia di valore catastale degli immobili considerati esclusi dal patrimonio patrimoniale per il calcolo dell'ISEE. In precedenza, questa soglia era fissata a 52.500 euro, ma con la nuova normativa viene aumentata a 91.500 euro. Questo significa che immobili con una rendita catastale fino a circa 544,64 euro non verranno più presi in considerazione nel patrimonio, riducendo così l'impatto patrimoniale sui calcoli dell'ISEE.	A
211-213	<i>Esonero contributivo per promuovere l'assunzione di madri lavoratrici</i>	Si prevede il riconoscimento di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.	A
214-218	<i>Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per alcune categorie di soggetti</i>	A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.	A

219-220	<i>Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni</i>	Si estende l'ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti. In particolare, l'ampliamento concerne l'applicabilità anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al 14° anno di ingresso nella famiglia, anziché fino al 12° anno. Inoltre, si eleva da 5 a 10 giorni lavorativi all'anno il limite dei congedi per malattia dei figli, fruibili da ciascun genitore e si estende l'applicabilità dell'istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni.	A
221	<i>Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo</i>	Si prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore - assunti a tempo determinato al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del d. lgs. 151/2001 - per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al 1° anno di età del bambino.	A
351-356	<i>Farmacia dei servizi</i>	Si dispone che i servizi resi dalle farmacie siano stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale. Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono quindi riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.	A
357-361	<i>Indennità per il personale sanitario e socio-sanitario e maggiorazioni per prestazioni aggiuntive del personale sanitario</i>	Prevedono un incremento delle risorse stanziato dall'articolo 1, commi da 350 a 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'elevamento, da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, della misura di alcune indennità, relative ad alcune categorie di personale sanitario e socio-sanitario.	N
362-365	<i>Assunzioni di personale nel Servizio sanitario nazionale</i>	Prevede la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale.	N
369-370	<i>Ripartizione del Fondo farmaci innovativi</i>	Stabiliscono che alle risorse del fondo per i farmaci innovativi accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.	A
373-375	<i>Aggiornamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica</i>	Dettano disposizioni relative al cd. <i>bonus</i> psicologo. Il comma 374 dispone che, a decorrere dall'anno 2026, le risorse indirizzate al finanziamento del suddetto contributo siano trasferite all'INPS.	A
376-380	<i>Revisione annuale del Prontuario farmaceutico nazionale</i>	Si prevede che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con cadenza annuale e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, provveda alla revisione e all'aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), ai fini del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica.	A
381-385	<i>Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci</i>	Si prevede l'implementazione delle procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del SSN. Tale buono può essere utilizzato dalle persone affette da celiachia nelle farmacie, parafarmacie, negozi alimentari specializzati e negozi della grande distribuzione organizzata con i quali le regioni e le province autonome hanno stipulato apposite convenzioni.	A
386-395	<i>Altre disposizioni in materia di farmaceutica</i>	I commi intervengono a modificare diverse disposizioni relative al settore farmaceutico (ad es: tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, tetto per acquisti diretti di gas medicinali, riduzione del fondo farmaci innovativi, <i>payback</i> 1,83 per cento etc.).	A
396	<i>Procedure pubbliche di acquisto dei farmaci non biologici</i>	Si disciplinano le procedure di acquisto, da parte di soggetti pubblici, dei farmaci non biologici per i quali sia scaduta la tutela da brevetto o da per i quali sussistano sul mercato i relativi farmaci equivalenti.	A
399	<i>Spesa per l'acquisto di dispositivi medici</i>	Interviene a innalzare, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici al 4,6 per cento. La disposizione precisa altresì che restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti regionali previsti.	A
400-401	<i>Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati</i>	Incrementa il limite di spesa regionale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera nella misura di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026.	V
402-404	<i>Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione</i>	Prevedono l'avvio in via sperimentale per l'anno 2026 di una specifica progettualità rivolta agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, al fine di promuovere modelli innovativi di	N

		gestione clinico-organizzativa nonché di potenziare la qualità dell'assistenza erogata dagli ospedali.	
420-421	<i>Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente</i>	Il comma 421 dispone che alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata dal medico competente per le epilessie in coerenza con le linee guida nazionali ed internazionali, venga riconosciuta la necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.	A
423-424	<i>Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie</i>	Il comma 423 dispone che sia istituito un tavolo tecnico, con l'obiettivo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e di individuare margini per rendere maggiormente efficienti tali consumi e concorrere al conseguimento dell'equilibrio economico degli enti del settore sanitario.	B
437	<i>Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo</i>	Innalza da 1.000 a 5.000 euro il limite dell'importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, ecc.) e le agenzie di viaggio e di turismo, devono effettuare una comunicazione all'Agenzia delle entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti.	A
454-459	<i>Credito d'imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura</i>	Riconoscono un credito di imposta alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali.	A
467	<i>Misure in materia di rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili</i>	Si prevede, per gli interventi di revisione della potenza degli impianti a fonti rinnovabili esistenti su aree di demanio civico, la preventiva sdemanializzazione delle stesse.	A
487-494	<i>Misure in materia di definizione e applicazione dei prezzi relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori</i>	Prevede l'emanazione di un decreto ministeriale, previo parere della Conferenza unificata, a cui è demandata la definizione del prezzario nazionale per gli appalti di lavori. Tale prezzario: è aggiornato con cadenza annuale; è redatto in coerenza con i criteri previsti dal Codice dei contratti pubblici; opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle Regioni.	A
538-549	<i>Bonus valore cultura</i>	Istituiscono un bonus elettronico denominato «Bonus valore cultura», finalizzato all'acquisto di materiali e prodotti culturali, riconosciuto ai giovani che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. Tale strumento, dal primo gennaio 2027, sostituirà la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito».	A
584	<i>Esclusione dal calcolo dell'ISEE di immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali</i>	Estende all'anno 2026 la disposizione transitoria che esclude dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale – valido al fine della determinazione dell'ISEE del nucleo familiare – gli immobili di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.	A
622-623	<i>Qualità delle acque destinate al consumo umano</i>	Posticipa di 6 mesi i termini di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 18 del 2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano).	A
624	<i>Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR</i>	La disposizione, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione della milestone M1C1-97ter del medesimo Piano, modifica l'articolo 126, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, inserendo dopo le parole: «indicare nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", le parole: «nonché, nel limite del 50 per cento, delle economie derivanti dai ribassi d'asta».	A
646-648	<i>Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio</i>	Contengono modifiche al d.lgs. n. 118 del 2011 e al Testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 inerenti all'approvazione e alla trasmissione alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del bilancio consolidato delle regioni e degli enti locali nonché all'adozione dei provvedimenti di variazione del bilancio regionale.	A
649-650	<i>Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale dell'IRPEF</i>	Si estende fino all'anno 2028 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025. Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte si proroga fino al 2028 la possibilità di determinare, in termini analoghi, aliquote differenziate anche per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.	A

657-658	Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome	Il comma 657, in attuazione di quanto stabilito dal comma 907 della legge di bilancio 2025 e dall'intesa del 12 dicembre 2025 tra il Governo e le Autonomie speciali, determina le compensazioni dovute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in relazione alla perdita di gettito conseguente agli interventi in materia fiscale adottati dalla legge di bilancio 2025, in complessivi 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 50 milioni di euro per il 2028; - il comma 658, in relazione alle misure fiscali adottati dalla legge di bilancio 2026, dispone che Governo e Autonomie speciali promuovono un'intesa, entro il 30 aprile 2026, ai sensi dall'articolo 23 della legge n. 111 del 2023, al fine di concordare gli eventuali conseguenti ristori con la regione o provincia autonoma interessata.	A
659, 661-662	Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali	Stabiliscono che entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano apportate delle modifiche alla disciplina per gli enti locali afferente alle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).	A
660	Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore	Dispone la modifica dell'allegato 4/2, del d.lgs. n.118 del 2011, al paragrafo 5.4.9 concernente il mantenimento nel Fondo pluriennale vincolato destinate al finanziamento di spese non impegnate per lavori pubblici. La modifica introdotta disciplina tale possibilità di mantenimento anche per i contratti sotto soglia.	A
663-664	Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo	Il comma 663 modifica l'articolo 259 del TUEL che disciplina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il comma 664 modifica l'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e consente agli enti locali in disavanzo di utilizzare l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente.	A
672	Aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali	Prevede che l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, da parte degli enti locali sia esteso fino al 2028. La finalità della disposizione è quella di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.	A
678-679	Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali	Si consente agli enti locali, in considerazione dell'aumento dei costi energetici, di poter effettuare, anche nell'anno 2026, operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti. Il comma 679 contiene misure per l'utilizzo libero delle economie da mutuo da parte di enti locali.	A
682	Estinzione anticipata prestiti obbligazionari	Modifica la normativa in materia di estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari da parte degli enti locali, prevedendo che essa possa essere finanziata anche mediante la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.	A
695	Gazzetta amministrativa	Consente agli enti locali di avvalersi, senza oneri a loro carico, della Fondazione Gazzetta Amministrativa, in occasione di eventi straordinari ed in attuazione del PNRR.	A
696	Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni	Il comma 696 indica che nei successivi commi da 697 a 714 saranno individuati i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in attuazione del d.lgs. n. 68 del 2011.	A
697-705	Livelli essenziali delle prestazioni nel settore sanitario e delle prestazioni di assistenza nel settore sociale	I commi 699 e 700 prevedono, con decorrenza dall'anno 2027, l'istituzione di un sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza nel settore sociale (LEPS); a tale sistema – da attuare in ciascun ambito territoriale sociale (ATS) – è connesso il livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2027, i medesimi livelli essenziali delle prestazioni.	A
706-711	Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Assistenza" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità	In particolare, i commi 706 e 707 stabiliscono che il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità debba garantire, in attuazione del principio di inclusività, un supporto adeguato, permanente e personalizzato.	A

712-714	<i>Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Istruzione" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</i>	Il comma 712 stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni nella materia istruzione mediante rinvio alla vigente disciplina relativa alla concessione delle borse di studio agli studenti delle università e delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) aventi i requisiti previsti dalla legge.	A
723-724	<i>Verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici e Modalità di informazioni su congedi e permessi fruiti da lavoratori pubblici</i>	Il comma 723 prevede che le pubbliche amministrazioni, con riferimento ai propri dipendenti, possano chiedere all'INPS l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari del dipendente o del diverso soggetto per il quale il dipendente usufruisca dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 2, 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il comma 724 prevede che le pubbliche amministrazioni inseriscano nelle denunce mensili inerenti ai dati di natura retributiva e contributiva dei propri lavoratori (cosiddette denunce, o comunicazioni, UNIMENS) le informazioni relative al permesso o congedo fruito e al relativo soggetto per il quale sia riconosciuto il medesimo permesso o congedo.	A
725	<i>Regolamento contributivo per esercenti di arti e professioni che svolgono attività presso la PA</i>	Prevede che le PA verifichino la regolarità fiscale degli esercenti di arti e professioni per l'attività professionale svolta presso le medesime, prima dell'erogazione delle somme previste.	A
731-732	<i>Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà</i>	Recano la disciplina inerente alla validità e agli effetti dell'atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare, estendendo tale disciplina anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e norme di attuazione.	A
738	<i>Piano Italia 1 Giga</i>	Si adegua il testo della legge di bilancio per il 2025 alle più recenti rimodulazioni del PNRR inerenti al Piano Italia a 1 Giga.	A
788	<i>Riconoscimento delle aziende faunistiche venatorie</i>	Si modifica la disciplina vigente in materia di aziende faunistiche-venatorie di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, consentendo alle regioni di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie costituite in forma di impresa, anziché solo come soggetti giuridici privi di finalità di lucro.	A
789	<i>Misure in materia di economia circolare</i>	Modifica il novero dei soggetti tenuti all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), escludendo alcuni consorzi, sistemi di gestione o produttori di rifiuti.	A
791	<i>Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368</i>	Si prevede la possibilità per i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale di svolgere per conto dell'INPS, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, mediante incarichi libero-professionali, visite fiscali volte all'accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente in caso di carenza di medici fiscali.	A
799-800	<i>Disposizioni in materia di genetica agraria</i>	Si proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, nelle more dell'adozione di una disciplina organica da parte dell'Unione Europea, continua ad adottarsi la disciplina transitoria per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di <i>editing</i> genomico.	A
807-811	<i>Destinazione turistica di qualità</i>	Si introduce la qualifica di "Destinazione turistica di qualità". Il riconoscimento avviene tramite decreto del Ministero del turismo (MITUR). Viene istituita presso il MITUR una commissione tecnica con il compito di predisporre una carta della "Destinazione turistica di qualità", sulla cui base stabilire requisiti e modalità per il conferimento del riconoscimento.	A
829	<i>Misure in materia di gestione delle terre e rocce da scavo</i>	Amplia l'ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo previsto dal decreto-legge 13/2023 ma non ancora emanato.	A
831-832	<i>Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi</i>	Modificano le norme del TUEL e del d.lgs. n. 118 del 2011 sull'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, al fine di consentire un maggiore ambito di autonomia decisionale degli enti territoriali ponendo sul medesimo livello di priorità gli impieghi: per gli investimenti, per le spese correnti a carattere non permanente e per l'estinzione anticipata di prestiti.	A
843	<i>Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica</i>	Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese di degenza e trattamento dei propri figli di età inferiore ai 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.	A

844	<i>Contributo all'Associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS)</i>	Si autorizza un contributo annuo di 100.000 euro per il 2026 e per il 2027 in favore dell'associazione alpinistica <i>Alpenverein Südtirol (AVS)</i> .	B
859	<i>Diminuzione dell'accisa sulla birra</i>	Modifica l'aliquota dell'accisa sulla birra nelle seguenti misure: - per gli anni 2026 e 2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato; - per gli anni 2028 e successivi: 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.	A
867-869	<i>Finanziamento della raccolta dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale</i>	Si finanzia la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale. I dati sono raccolti dalla direzione di ciascun dipartimento di salute mentale e sono censiti nel registro di raccolta regionale che alimenta il flusso di dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale curato dai competenti Uffici del Ministero della salute.	A
911	<i>Modifiche alla disciplina delle zone di rispetto cimiteriale</i>	Modifica l'articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il Testo unico delle leggi sanitarie.	A
925-926	<i>Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica</i>	Proroga il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio 2020 per le attività di design e ideazione estetica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.	A
932	<i>Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee</i>	Si introduce la Regione di raccolta tra gli elementi che il documento emesso dal soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali deve necessariamente contenere.	A
933	<i>Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale</i>	Si introducono disposizioni volte ad assicurare il collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale tramite la novella integrale dell'articolo 20 del d.lgs. n. 28/2011.	A
934-936	<i>Validazione unica delle richieste di rimborso dell'IVA</i>	Demandano a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione di modalità semplificate di rimborso dell'IVA all'uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. Altresì, estendono da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.	A
937-939	<i>Disposizioni urgenti in materia di sanità</i>	Il comma 937, lett. a), proroga al 31 dicembre 2026 l'autorizzazione, prevista dall'art. 2-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 155 del 2024, per l'utilizzo delle risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021 e ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. La lett. b) modifica l'art. 2-bis, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legge, prevedendo che le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi anche per il 2026 delle procedure disposte a normativa vigente con riferimento ai regimi tariffari straordinari, introdotti per le finalità dei Piani Operativi regionali dirette al recupero delle liste d'attesa.	A
941-943	<i>Misure per le dimissioni ospedaliere protette</i>	Prevedono che l'assistenza domiciliare integrata venga prioritariamente orientata all'attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi.	A
944-945	<i>Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da strutture private accreditate</i>	Estendono agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate il regime di imposta sostitutiva dell'IRPEF già previsto per i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale (aliquota pari al 5 per cento).	A
947	<i>Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari</i>	Opera una modifica della normativa riguardante le procedure dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.	B
952-953	<i>Misure per il potenziamento degli screening neonatali estesi</i>	Si istituisce un fondo presso il Ministero della salute al fine di consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'implementazione di nuovi screening neonatali. Il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avviene previa intesa in Conferenza unificata. L'attribuzione delle risorse è vincolata alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla	N

		sperimentazione e all'implementazione di nuovi screening neonatali non compresi già nell'elenco di cui all'articolo 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167.	
954-956	<i>Programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale</i>	Autorizzano la realizzazione di un programma di <i>screening</i> per le patologie legate all'inquinamento ambientale con l'obiettivo di individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e di valutare interventi di prevenzione, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN).	A
962-965	<i>Benefici per imprese energivore</i>	Introduce benefici finanziari sotto forma di credito d'imposta per le cd. imprese energivore (a forte consumo di energia elettrica di gas naturale).	A
967	<i>Deroga alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche</i>	Prevede una deroga all'applicazione della disciplina in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche per le partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate nonché per le partecipazioni da queste ultime detenute.	A
973	Clausola di salvaguardia	Prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applichino le misure di cui al provvedimento in esame compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.	A
Art. 21	Entrata in vigore	Dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2026, ove non diversamente previsto.	